

per vero dire, che un'applicazione più particolare di quei principii che aveva già introdotti in esso; e nel tempo medesimo rispondono, se io non m'inganno, allo scopo che si era proposto l'onorevole Mamiani col suo emendamento. Se non che la Commissione è d'avviso che la sua proposta corrisponda in modo più conforme allo spirito di tutta la legge, e che per ciò dovrebbe ottenere maggior favore dalla Camera.

L'articolo della Commissione era in sostanza quello del Ministero; essa aveva tolte certe specificazioni circa le categorie di persone sopra le quali doveva cadere la scelta del ministro; ma la sua formola con poche frasi le comprendeva tutte. Aggiunse però una parola che non era nell'articolo del Ministero, ed è questa: *privata istruzione*.

Nell'articolo del progetto venutoci dal Senato si diceva che questi consiglieri avrebbero ad essere eletti, oltre che nelle categorie sopra accennate, fra le persone chiare per servizi resi *alla pubblica istruzione*.

La Commissione avendo creduto, come fin da principio ha esposto, che questa legge dovesse essere in qualche modo un avviamento ad introdurre una qualche libertà d'insegnamento nelle leggi speciali, credette necessario di metterla non solo *alla pubblica*, ma anche *alla privata istruzione*, di modo che, qualora nelle leggi speciali fosse introdotta la libertà di insegnamento, potessero gl'insegnanti liberi avere qualcuno che li rappresentasse nel numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio superiore.

Ora, applicando questo principio da essa innestato all'articolo 12, formelerebbe in questo modo l'intero articolo:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 15 consiglieri eletti dal Re; 10 ordinari e 5 straordinari.

« I 10 ordinari sono scelti fra gli uomini chiari per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica e privata istruzione.

« I 5 straordinari saranno scelti fra le persone non dipendenti dal ministro dell'istruzione pubblica.

« I primi sono retribuiti, i secondi sono gratuiti. »

In questo modo è data una ragione, credo accettabile a tutti, della distinzione in consiglieri ordinari e consiglieri straordinari; è data una ragione anche del perchè gli uni siano pagati, gli altri no; perchè quelli che rappresentano l'insegnamento privato e debbono difenderne gl'interessi, perderebbero, se fossero retribuiti, quell'autorità e fiducia che debbono avere presso gl'insegnanti liberi. Quindi è necessario che essi esercitino un ufficio gratuito. Nel tempo stesso, invece di abbandonare all'arbitrio del ministro la facoltà di mettere nel Consiglio superiore delle persone le quali in qualche modo vi rappresentino l'insegnamento libero, questo vi troverà posto necessariamente per disposizione della legge.

La Commissione perciò spera che la Camera vorrà concedere il suo favore all'articolo 12 da essa emendato nel modo che ho avuto l'onore di esporlo.

Varie voci. Lo rilegga!

BUFFA, relatore. « Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 15 consiglieri eletti dal Re, 10 ordinari e 5 straordinari.

« I 10 ordinari sono scelti fra gli uomini chiari per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica e privata istruzione.

« I 5 straordinari saranno scelti fra le persone non dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

« I primi sono retribuiti, i secondi sono gratuiti. »

PESCATORE. Ho chiesto la parola sull'ordine della discussione.

CHIÒ. L'aveva chiesta io prima per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Veramente il primo iscritto per parlare è il deputato Chiò, ma egli ha dichiarato dopo il deputato Pescatore di voler fare una mozione d'ordine. Per conseguenza faccio facoltà di parlare al deputato Pescatore.

PESCATORE. Io mi attengo strettamente alla questione d'ordine, e non m'addentro nel merito della questione.

Mi pare che si debba anzitutto mettere in discussione l'emendamento Menabrea, il quale fra tutti più si scosta dal primitivo progetto. Nel caso che venisse respinto, sarebbe necessario, a parer mio, di passare alle due prime parti dell'emendamento Mamiani, cioè discutere prima se sia ammessa la divisione dei consiglieri in ordinari e straordinari; dopo di questo verremo alla discussione della seconda parte dello stesso emendamento Mamiani, il quale consiste in vedere se si debbano aggiungere queste parole:

« Nel Consiglio sarà sempre un chiaro letterato o scienziato non dipendente dal Ministero e non addetto all'insegnamento. »

Quanto alla terza parte, mi pare che si possa congiungere con quella della Commissione, perchè in sostanza l'onorevole Mamiani e la Commissione esprimono lo stesso concetto.

L'ultimo luogo sarebbe riservato alla discussione dell'emendamento di chi ha l'onore di parlarvi.

BUFFA, relatore. E quello della Commissione resta escluso!

CHIÒ. Gli emendamenti stati proposti dall'onorevole Menabrea e da vari altri oratori, provano quanto sia necessario di ben fissare l'ordine della presente discussione.

L'emendamento Menabrea è molto complesso. Esso non risolve soltanto la questione della formazione del Consiglio e le altre questioni subordinate alla medesima, come, per esempio, se dieci o quindici debbano essere i membri del Consiglio; se alcuni debbano essere ordinari ed altri straordinari; se tutti debbano nominarsi dal Re, ovvero parte dal Re e parte da corpi costituiti; ma l'emendamento in discorso entra anche nelle diverse attribuzioni che si devono assegnare al Consiglio.

E veramente, se noi consideriamo con attenzione la questione della composizione del Consiglio, vedremo come essa non possa risolversi senza che prima siano state fissate le attribuzioni del medesimo Consiglio, le quali sole possono porgerci un criterio per riconoscere quale composizione gli convenga. Non basta il sapere che questo Consiglio deve sotto gli ordini del Ministero dar opera all'amministrazione della pubblica istruzione.

Se, per esempio, un padre di famiglia si presenta a noi e ci domanda un maestro per suo figlio, qual risposta gli faremmo noi? Gli diremmo dapprima: che cosa volete che si insegni a vostro figlio? Volete che gli si insegnino le lettere? Ed allora vi daremo un maestro di lettere. Volete che gli si insegnino le matematiche? Ed allora vi daremo un maestro di matematiche; e così via dicendo. La scelta del maestro dipende evidentemente dalla natura dell'insegnamento a cui è destinato. Lo stesso avviene in questo caso. Il signor ministro ha chiesto un Consiglio superiore, e la Camera lo ha concesso perchè riconobbe giusto che il ministro abbia allato un Consiglio.

Ora, prima di decidere quali uomini debbano comporre questo Consiglio, dobbiamo sapere quale sarà l'ufficio del medesimo. Avrà egli soltanto attribuzioni amministrative, giudiziarie e disciplinari? Ebbene, allora troveremo forse conveniente di comporlo d'uomini scelti in generale fra le persone probe e colte. Vorremo invece che, oltre ad attribuzioni amministrative e giudiziarie, esso ne abbia pure delle scienti-